

1	COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (COSIDDETTO “ESTEROMETRO”) - MODIFICA DELLE SPECIFICHE TECNICHE - RINVIO ALL’1.7.2022
	L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 374343 del 23.12.2021, ha abrogato il precedente provvedimento n. 293384 del 28.10.2021 (che modificava le specifiche tecniche relative alla fattura elettronica e all’esterometro, allegate <i>sub A</i> al provvedimento n. 89757 del 30.4.2018), per recepire le modifiche dell’art. 5, comma 14- <i>ter</i> , del D.L. 146/2021, convertito nella L. 215/2021, con il quale è stato previsto che le nuove regole in materia di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applichino a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.7.2022.
1.1	<p>MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO</p> <p>Con il provvedimento n. 293384 del 28.10.2021, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per adeguarle alle novellate disposizioni di cui all’art. 1, comma 3-<i>bis</i>, del D.Lgs. 127/2015, che avrebbero dovuto applicarsi con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022.</p> <p>L’art. 5, comma 14-<i>ter</i>, del D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione nella L. 215/2021, ha disposto che le novità in materia di esterometro saranno applicabili a partire dalle operazioni effettuate dall’1.7.2022.</p> <p>Si è pertanto reso necessario modificare ulteriormente le regole tecniche al fine di recepire tale proroga.</p>
1.2	<p>NUOVE SPECIFICHE TECNICHE</p> <p>Le nuove specifiche tecniche allegate <i>sub A</i> al provvedimento n. 89757 del 30.4.2018 prevedono, pertanto, che, con riferimento alle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate a decorrere dall’1.7.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i dati relativi alle operazioni svolte verso soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un <i>file</i> XML con codice destinatario “XXXXXXX”; – i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio <i>file</i> XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che comprova l’operazione o di effettuazione della stessa. <p>La comunicazione resta facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica o una bolletta doganale.</p>
2	REDDITI DEI TERRENI - AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI COLTURALI PRESENTATE ALL’AGEA NEL 2021
	<p>Con comunicato pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 308 del 29.12.2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli; – presentate nel 2021 all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). <p>L’aggiornamento riguarda 6.856 Comuni.</p>
2.1	<p>PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE</p> <p>Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> – presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate, nonché sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it); – fino al 27.2.2022.

2.2	<p>EFFICACIA DELLE NUOVE RENDITE</p> <p>I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2021, producono effetti fiscali dall'1.1.2021.</p>
2.3	<p>RICORSO E RECLAMO/MEDIAZIONE CONTRO LE NUOVE RENDITE</p> <p>Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio; - entro il 28.4.2022 (120° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del comunicato in esame). <p>Si ricorda che, dall'1.1.2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.</p>
2.4	<p>ISTANZA DI AUTOTUTELA</p> <p>Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.</p> <p>Nell'istanza dovrà essere indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuova qualità catastale ritenuta inesatta; - relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2021. <p>Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.</p>
3	<p>FRINGE BENEFIT - USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2022</p> <p>Sono state pubblicate, sulla <i>G.U.</i> n. 307 del 28.12.2021, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (<i>fringe benefit</i>) per il 2022 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.</p>
3.1	<p>CONTRATTI STIPULATI FINO AL 30.6.2020</p> <p>Per autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/collaboratore con contratti stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire <i>fringe benefit</i> il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.</p>
3.2	<p>CONTRATTI STIPULATI DALL'1.7.2020</p> <p>Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall'1.7.2020) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione dell'art. 51, comma 4 lett. a), del TUIR, come modificato dall'art. 1, commi 632 – 633, della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020).</p> <p>La suddetta percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO₂); in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al lavoratore; - per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%; - per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% a decorrere dal 2021; - per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 60% a decorrere dal 2021.

	<p>Veicoli immatricolati prima dell'1.7.2020</p> <p>Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dall'1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46 del 14.8.2020 ha stabilito che il <i>fringe benefit</i> deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.</p>
3.3	<p>TABELLE ACI</p> <p>Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2022 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei <i>fringe benefit</i> in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%).</p> <p>Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell'ACI (www.aci.it), nella sezione servizi <i>on line/fringe benefit</i>.</p>
4	<p>5‰ - DIFFERIMENTI RELATIVI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</p> <p>In base all'art. 1 del DPCM 23.7.2020, il 5‰ IRPEF può essere destinato, tra l'altro, agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Tale previsione diventa efficace a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del nuovo registro.</p> <p>In conseguenza delle tempistiche di attivazione del RUNTS (interventuta il 23.11.2021), l'art. 9, comma 6, del D.L. 228/2021 (cosiddetto "milleproroghe") ha differito per alcuni enti i termini per accedere al beneficio del 5‰ per l'esercizio finanziario 2022.</p>
4.1	<p>ONLUS</p> <p>Per gli enti con la qualifica fiscale di ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del contributo del 5‰ gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro.</p> <p>Pertanto, fino al 31.12.2022, le ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5‰ IRPEF con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.</p>
4.2	<p>ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)</p> <p>Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore preesistenti al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al 5‰ nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 entro il 31.10.2022, con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPCM 23.7.2020, ovvero attraverso il portale del RUNTS.</p>
4.3	<p>ALTRI ENTI DEL VOLONTARIATO</p> <p>Nessuna disposizione interessa associazioni e fondazioni, prive delle predette qualifiche, operative nei medesimi settori previsti per le ONLUS. Per esse, l'operatività della nuova disciplina del 5‰ per gli enti del Terzo settore continua a decorrere dal periodo successivo a quello dell'operatività del RUNTS.</p>
5	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI E SOGLIE DEGLI AIUTI DI STATO</p> <p>Nella risposta a interpello n. 797 del 1.12.2021, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato l'applicazione delle soglie di compatibilità degli aiuti di Stato al credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020.</p>
5.1	<p>SOGLIE DI COMPATIBILITÀ E CREDITO LOCAZIONI</p> <p>Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall'art. 28 del D.L. 34/2020, è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 <i>final</i> e successive modifiche).</p> <p>In particolare, tale aiuto rientra, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 41/2021, tra</p>

	<p>quelli di cui alla Sezione 3.1, per i quali il massimale è passato, dal 28.1.2021, da 800.000,00 euro a 1.800.000,00 euro per ciascuna impresa (da intendersi come “impresa unica”). Inoltre, per tali aiuti è richiesta un’autodichiarazione per garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti.</p>
5.2	<p>APPLICABILITÀ DELLE SOGLIE SULLA BASE DELLA CONCESSIONE DELL’AIUTO L’Agenzia rileva che, come specificato nella decisione della Commissione UE “Aiuto di Stato SA.626668 (2021/N)”, l’applicazione delle diverse soglie di compatibilità dipende dalla data di concessione dell’aiuto, se anteriore o successiva al 28.1.2021. In particolare, con riferimento alle misure complessive rientranti nella Sezione 3.1, opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il limite di 800.000,00 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021; – il limite di 1.800.000,00 euro per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021.
5.3	<p>CASO DI SPECIE Nel caso di specie, posto che si trattava di un credito d’imposta locazioni “concesso” prima del 28.1.2021, operava, quindi, la soglia di 800.000,00 euro.</p>
5.4	<p>DATA DI CONCESSIONE DELL’AIUTO Per l’individuazione della “data di concessione”, secondo le indicazioni della citata decisione comunitaria, è necessario fare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione; – data di presentazione della dichiarazione dei redditi o data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta; – data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (tra cui l’annullamento delle rate IMU). <p>Pertanto, nel caso del credito d’imposta locazioni, la data di concessione dovrebbe coincidere con la “<i>data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione</i>”.</p>
6	<p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “START UP” - DETERMINAZIONE AMMONTARE RICONOSCIUTO, UTILIZZO IN COMPENSAZIONE E RESTITUZIONE SPONTANEA</p>
	<p>Con provvedimento n. 365798 del 17.12.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% la percentuale del contributo a fondo perduto “<i>start up</i>” riconosciuto ai sensi dell’art. 1-<i>ter</i> del D.L. 41/2021 (cosiddetto “Sostegni”) e del D.M. 10.9.2021, le cui istanze dovevano essere presentate entro il 9.12.2021.</p>
6.1	<p>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO Considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è stato inferiore alle risorse finanziarie disponibili, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a ciascun beneficiario è riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, che abbia superato i previsti controlli. L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al <i>link</i> “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.</p>
6.2	<p>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE Con risoluzione n. 75 del 21.12.2021, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito il codice tributo “6956” per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto per le <i>start-up</i>, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione.</p> <p>Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”; – il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato

	<p>riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.</p>
6.3	<p>RESTITUZIONE SPONTANEA DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE</p> <p>La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 75 del 21.12.2021 ha inoltre fornito indicazioni in merito alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione.</p> <p>Compilazione del modello F24 ELIDE</p> <p>La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “8128”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto; – “8129”, in relazione agli interessi; – “8130”, in relazione alla sanzione. <p>Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel campo “tipo”, la lettera “R”; – nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; – nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”.
7	<p>CONTRIBUTO PER SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE RICONOSCIUTO E RESTITUZIONE SPONTANEA</p>
	<p>Con provvedimento n. 379919 del 29.12.2021, l’Agenzia delle Entrate ha determinato, sulla base delle istanze presentate entro il 21.12.2021, i contributi a fondo perduto per le attività chiuse previsti dall’art. 2 del D.L. 73/2021 (cosiddetto “Sostegni-<i>bis</i>”) e dal D.M. 9.9.2021.</p>
7.1	<p>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO</p> <p>Sulla base delle risorse disponibili e dei previsti vincoli di destinazione, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il cosiddetto “contributo maggiorazione discoteche”, relativo alle sole attività con codice ATECO “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, è fissato in misura pari a 8.661,00 euro per ciascun beneficiario; – il cosiddetto “contributo attività chiuse”, che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario, è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.
7.2	<p>RESTITUZIONE SPONTANEA DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE</p> <p>La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 4.1.2022 ha invece stabilito le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente.</p> <p>Compilazione del modello F24 ELIDE</p> <p>La restituzione è effettuata mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “8137”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto; – “8138”, in relazione agli interessi; – “8139”, in relazione alla sanzione. <p>Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel campo “tipo”, la lettera “R”; – nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; – nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.

8	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO” - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE E RESTITUZIONE SPONTANEA
	<p>Con risoluzione n. 73 del 16.12.2021, l’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ha indicato le modalità per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo perduto “perequativo” di cui all’art. 1, commi 16 – 27, del D.L. 73/2021 (cosiddetto “Sostegni-<i>bis</i>”), qualora sia stata scelta tale modalità di utilizzo; – ha fornito le indicazioni per la restituzione spontanea del contributo non spettante.
8.1	<p>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE</p> <p>Per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del contributo a fondo perduto “perequativo” occorre utilizzare il codice tributo “6957”, appositamente istituito. L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al <i>link</i> “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”; – il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
8.2	<p>RESTITUZIONE SPONTANEA DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE</p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione.</p> <p>Compilazione del modello F24 ELIDE</p> <p>La restituzione è effettuata mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “8134”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto; – “8135”, in relazione agli interessi; – “8136”, in relazione alla sanzione. <p>Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel campo “tipo”, la lettera “R”; – nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; – nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”.
9	CREDITO D’IMPOSTA SUI PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	<p>Con D.M. 6.10.2021, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 297 del 15.12.2021, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso di cui all’art. 26-<i>ter</i> del D.L. 34/2019.</p> <p>In particolare, il decreto definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> – requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione; – criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
9.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Il credito d’imposta spetta alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano, nell’esercizio dell’attività economica o professionale, determinati prodotti derivanti da riciclo e riuso.</p>
9.2	<p>PRODOTTI AGEVOLABILI</p> <p>Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione all’acquisto, nell’anno 2020, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, da riciclaggio di rifiuti o rottami; – <i>compost</i> di qualità derivante da trattamento della frazione organica differenziata di

	<p>rifiuti.</p> <p>I suddetti prodotti devono possedere i requisiti tecnici previsti dal D.M. in oggetto.</p>
9.3	<p>CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 25% del costo di acquisto dei suddetti prodotti, fino ad un importo massimo di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario.</p>
9.4	<p>ATTESTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE</p> <p>L'effettività del sostenimento delle spese e dell'impiego o della destinazione dei suddetti prodotti nell'esercizio dell'attività economica e professionale devono risultare da un'apposita attestazione rilasciata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – presidente del collegio sindacale; – ovvero un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro; – ovvero responsabile del Centro di assistenza fiscale.
9.5	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA</p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020, i soggetti interessati devono presentare un'apposita richiesta al Ministero della Transizione ecologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalle ore 12.00 del 22.12.2021 alle ore 12.00 del 21.2.2022; – tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).
9.6	<p>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto, da parte del Ministero della Transizione ecologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – previa verifica del rispetto dei requisiti previsti; – secondo l'ordine di presentazione delle domande; – fino ad un importo massimo di 10.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario; – fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro. <p>Il Ministero della Transizione ecologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione; – trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. <p>Indicazione nella dichiarazione dei redditi</p> <p>Il credito d'imposta deve essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento; – nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.
9.7	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della Transizione ecologica; – esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; – senza applicazione del limite annuo alle compensazioni dei crediti d'imposta agevolativi, di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007.
9.8	<p>REGIME FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta in oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP; – non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

10	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE E SPONSORIZZAZIONI IN SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	<p>Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69 del 10.12.2021, è stato istituito il codice tributo "6954" per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 81 del D.L. 104/2020 e al DPCM 30.12.2020.</p> <p>L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al <i>link</i> "Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili".</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; – nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA". <p>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p>
11	ACE INNOVATIVA (COSIDDETTA "SUPER ACE") - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	<p>Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 70 del 10.12.2021 sono state definite le modalità per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta derivante dalla cosiddetta "super ACE" (art. 19 del D.L. 73/2021).</p> <p>L'importo del credito d'imposta spettante alle imprese che hanno presentato le istanze può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al <i>link</i> "Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili".</p> <p>Codice tributo</p> <p>Per la compensazione nel modello F24 del credito d'imposta in esame deve essere utilizzato il codice tributo "6955", istituito dalla suddetta risoluzione.</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; – nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta a cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".
12	PERDITE SU CREDITI PRESCRITTI - MOMENTO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE
	<p>Con principio di diritto n. 16 del 29.12.2021, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – requisiti di deducibilità delle perdite su crediti prescritti; – momento della relativa imputazione temporale.
12.1	REQUISITI PER LA DEDUCIBILITÀ <p>Ai fini IRES, la prescrizione costituisce evento idoneo a consentire la deducibilità della perdita su crediti dal reddito d'impresa.</p> <p>Infatti, da un lato, l'art. 101, comma 5, del TUIR dispone che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono "in ogni caso" quando, tra l'altro, il diritto alla riscossione del credito è prescritto (stando al documento OIC 15, la prescrizione</p>

	<p>rientra tra le ipotesi di stralcio del credito dal bilancio).</p> <p>Dall'altro, la medesima norma dispone che la cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita.</p> <p>Per quanto sopra, il principio di diritto in commento conferma la deducibilità <i>ex lege</i> delle perdite su crediti prescritti, senza che il debitore debba fornire ulteriori elementi di prova.</p>
12.2	<p>MOMENTO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE DELLA PERDITA</p> <p>Secondo il principio di diritto n. 16/2021, l'avvenuta prescrizione rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione non è più ammessa. A fondamento di tale conclusione, viene richiamato l'art. 101, comma 5-<i>bis</i>, del TUIR, a norma del quale la deduzione delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi o vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati non è più consentita quando l'imputazione in bilancio avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del medesimo.</p>
13	<p>SOPRAVVENIENZE DA RINUNCIA DEI SOCI AI CREDITI NEL CONCORDATO PREVENTIVO - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DETASSATO</p> <p>Con risposta a interpello n. 887 del 30.12.2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla detassazione delle sopravvenienze da rinuncia dei soci ai crediti nell'ambito delle procedure concorsuali e degli istituti a esse assimilati.</p> <p>Si ricorda che, per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti emerse nell'ambito, tra l'altro, di un concordato preventivo, l'importo detassato è pari alla parte di sopravvenienza che eccede la somma (art. 88, comma 4-<i>ter</i>, del TUIR) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell'art. 84 del TUIR (senza considerare, dunque, il limite dell'80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale; – deduzione di periodo ed eccedenza relativa all'ACE <i>ex art. 1, comma 4, del D.L. 201/2011 e D.M. 3.8.2017</i>; – interessi passivi ed oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, comma 4, del TUIR. <p>Quanto sopra si applica anche per le operazioni di cui al medesimo art. 88, comma 4-<i>bis</i>, del TUIR, a norma del quale la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Questa disposizione si applica anche nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni. In tale ipotesi, il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa.</p>
13.1	<p>CALCOLO DELL'IMPORTO DETASSATO</p> <p>Ove a rinunciare al credito sia un socio della società sottoposta a concordato preventivo, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in via preliminare, determinare la differenza tra il valore nominale e quello fiscale del credito, al fine di definire l'importo imponibile della sopravvenienza <i>ex art. 88, comma 4-<i>bis</i>, del TUIR</i>; – poi, assoggettare tale ammontare alla disciplina di cui all'art. 88, comma 4-<i>ter</i>, del TUIR, al fine di calcolare l'importo detassato, con consumazione delle perdite di periodo e pregresse, nonché degli interessi passivi e dell'ACE.
13.2	<p>CONVERSIONE DEL CREDITO IN STRUMENTI FINANZIARI SIMILARI ALLE AZIONI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'art. 88, comma 4-<i>bis</i>, del TUIR si applica anche quando il credito sia convertito non in azioni o partecipazioni, bensì in strumenti finanziari simili alle azioni. Infatti, ad avviso dell'Agenzia, il richiamo operato dal comma 4-<i>ter</i> al comma 4-<i>bis</i> dell'art. 88 del TUIR va interpretato nel senso di ricomprendere tutte le ipotesi di riduzione di debiti nell'ambito di procedure</p>

	<p>concorsuali, ivi compresi i casi in cui tale riduzione avvenga mediante conversione di crediti in strumenti finanziari che attribuiscono al detentore diritti sul patrimonio societario.</p>
14	<p>CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) - NUOVA DISCIPLINA - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
	<p>La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 27.12.2021 analizza l'art. 167 del TUIR in materia di regime delle <i>controlled foreign companies</i> (CFC) e che risulta in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 142/2018.</p> <p>Nella circolare sono analizzati i requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione del regime e le modalità di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) interno.</p> <p>Inoltre, sono fornite indicazioni riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - requisito del controllo sul soggetto estero; - conseguimento da parte del soggetto estero controllato di cosiddetti "proventi <i>passive</i>"; - determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato; - circostanza esimente per disapplicare la disciplina CFC; - applicazione della disciplina in occasione di operazioni straordinarie; - distribuzione degli utili da parte di soggetti partecipati.
14.1	<p>APPLICAZIONE DEL REGIME CFC</p> <p>La disciplina delle <i>controlled foreign companies</i> di cui all'art. 167 del TUIR prevede, anche in assenza di effettiva distribuzione, l'imputazione diretta dei redditi prodotti da imprese, società o enti a regime fiscale privilegiato in capo ai soggetti residenti che detengono partecipazioni di controllo in tali imprese, società o enti.</p> <p>Secondo il regime CFC, l'imputazione per trasparenza del reddito della controllata non residente si applica se, congiuntamente (art. 167, comma 4, del TUIR):</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia; - oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie di redditi qualificati come <i>passive income</i>, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; - canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale; - dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; - redditi da <i>leasing</i> finanziario; - redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie; - proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; - proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute in materia di prezzi di trasferimento dal D.M. 14.5.2018.
14.2	<p>CONTROLLO DELLA SOCIETÀ ESTERA</p> <p>Ai fini della qualifica di soggetti "controllati" non residenti rilevante per il regime CFC è necessario, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che si verifichi il controllo diretto o indiretto, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile (controllo di "diritto", controllo di "fatto", controllo "contrattuale"); - oppure che oltre il 50% della partecipazione agli utili sia detenuto, direttamente o

	<p>indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile o tramite società fiduciaria o interposta persona.</p> <p>Per quanto riguarda le persone fisiche, la circolare n. 18/2021 conferma l'applicazione dell'art. 1, comma 3, del D.M. 429/2001 (decreto attuativo delle disposizioni CFC), secondo cui, per la verifica del requisito del controllo civilistico, rilevano i criteri indicati nell'art. 2359, commi 1 e 2, Codice Civile e ai fini del computo dei voti occorre includere anche quelli spettanti ai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) del soggetto residente.</p> <p>Possono quindi essere soggetti alla disciplina CFC i componenti della medesima famiglia che, congiuntamente, possiedono la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea di una società estera che integra i requisiti in materia di <i>passive income</i> e tassazione effettiva inferiore alla metà di quella applicabile in Italia.</p> <p>A titolo di esempio, viene illustrata una situazione rappresentata da due familiari, entrambi residenti, che detengono quote di partecipazioni nella medesima entità estera senza che nessuno dei due ne possieda formalmente il controllo né civilistico né economico.</p> <p>In merito, la circolare chiarisce che entrambi devono essere considerati controllanti dell'entità estera.</p>
<p>14.3</p>	<p>DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DA PARTE DELLA CFC</p> <p>Ai sensi dell'art. 167, comma 10, del TUIR, gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti CFC non concorrono alla formazione del reddito del socio italiano fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione per trasparenza, anche nei periodi d'imposta precedenti.</p> <p>Analizzando l'attuale disposizione in vigore, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/2021 (par.10) ha chiarito che i dividendi distribuiti dalla CFC non sono assoggettati a imposizione nei limiti dell'importo già tassato per trasparenza in Italia, mentre all'eventuale eccedenza si applica il regime ordinario dei dividendi percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Ne consegue che si considera superato quanto precedentemente affermato nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 51 del 6.10.2010 (par. 8.3) e n. 23 del 26.5.2011 (par. 7.5).</p> <p>In sostanza, nell'ipotesi in cui la quota dell'utile della CFC di un dato anno riferibile al soggetto partecipante risulti superiore (per effetto di variazioni in diminuzione) rispetto al corrispondente reddito imputato per trasparenza, l'eccedenza sconterà l'imposizione ordinaria riguardante i dividendi "ordinari" (nella misura del 26% nel caso in cui il partecipante sia persona fisica oppure con l'applicazione dell'IRES sulla quota imponibile del 5% del dividendo stesso ex art. 89 del TUIR).</p>
<p>15</p>	<p>CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) - NUOVI CRITERI PER DETERMINARE CON MODALITÀ SEMPLIFICATA L'EFFETTIVO LIVELLO DI TASSAZIONE ESTERA</p>
	<p>Secondo il regime CFC, l'imputazione per trasparenza del reddito della controllata non residente si applica se, congiuntamente (art. 167, comma 4, del TUIR):</p> <ul style="list-style-type: none"> – i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia; – oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie di redditi qualificati come <i>passive income</i>. <p>Il primo elemento idoneo a determinare l'imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalla partecipata estera, quindi, è la soggezione, nello Stato di localizzazione, ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta se residente in Italia.</p> <p>Per individuare il <i>tax rate</i> della controllata estera, occorre confrontare la tassazione effettiva estera (pari al rapporto tra l'imposta estera e l'utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata estera) e la tassazione "virtuale interna" (pari al rapporto tra l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito</p>

	<p>imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa, e l'utile <i>ante</i> imposte risultante dal bilancio della controllata).</p> <p>Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 376652 del 27.12.2021 ha stabilito i criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione del soggetto controllato non residente ai fini della rilevanza del regime CFC.</p>
16	<p>INERENZA DEL COSTO RELATIVO ALLA CHIUSURA ANTICIPATA DI UN PUNTO VENDITA DI SOCIETÀ ESTERA CONTROLLATA</p>
	<p>Con la risposta a interpello n. 882 del 30.12.2021, l'Agenzia delle Entrate si esprime in ordine all'inerenza, o meno, del costo sostenuto da una società controllante a favore di una propria controllata per concludere anticipatamente e in via transattiva un contratto di locazione immobiliare.</p>
16.1	<p>FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO</p> <p>Nel caso di specie, la controllante è titolare di alcuni marchi aventi rilievo su scala internazionale e opera nel mercato statunitense attraverso la suddetta controllata, che gestisce <i>in loco</i>, direttamente o per il tramite di sue controllate locali, i punti vendita a marchio "X".</p> <p>A seguito dei risultati deludenti della gestione di tali punti vendita e nell'ambito di una rinnovata strategia commerciale a livello di gruppo, viene deliberato di dismetterli, recedendo anticipatamente dai contratti di locazione in essere per poi procedere alla liquidazione volontaria della controllata.</p> <p>Poste, da un lato, l'impossibilità di quest'ultima di far fronte al corrispettivo richiesto per fronteggiare la risoluzione anticipata del contratto e, dall'altro, la necessità di evitare l'assoggettamento della medesima a procedure concorsuali o istituti assimilati, la controllante si fa direttamente carico di tale onere, domandando all'Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sulla relativa inerenza e conseguente deducibilità.</p> <p>Come evidenziato nell'istanza, la controllante interverrebbe a favore della controllata non al fine di patrimonializzarla (vista l'intenzione di porla in liquidazione volontaria), bensì di tutelare e salvaguardare indirettamente il prestigio del marchio. Infatti, essendo la chiusura dei punti vendita accompagnata da una notevole risonanza mediatica, la controllante, attraverso il proprio intervento, intenderebbe evitare il presumibile danno reputazionale che deriverebbe dall'assoggettamento della controllata a procedure concorsuali.</p>
16.2	<p>PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate considera insussistenti i requisiti d'inerenza, sulla base delle seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'onere non appare riconducibile, in via diretta ed immediata, ad alcuna attività della controllante, essendo sostenuto a fronte della conclusione di una transazione in cui è coinvolta esclusivamente la controllata, nella quale la prima interviene solo per pagare la somma concordata, senza partecipare direttamente all'accordo tra la controllata e il terzo; – la necessità dell'intervento della controllante allo scopo di evitare un pregiudizio o un danno reputazionale non risulta adeguatamente documentata e, quindi, dimostrata.
17	<p>IVA - NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE - TERMINI</p>
	<p>Nella risposta a interpello n. 832 del 17.12.2021, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la variazione in diminuzione può essere operata, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, <i>"solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata"</i>, nelle situazioni indicate dalla norma ed entro precisi limiti temporali che, in caso di errori e/o di accordo tra le parti, sono stabiliti in <i>"un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile"</i>.</p> <p>Quanto al cessionario o committente, ove risultino integrati il presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione e quello formale del possesso di una valida fattura, il</p>

	diritto alla detrazione dell'IVA può comunque essere esercitato <i>“al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno”</i> .
17.1	<p>LIMITI TEMPORALI DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</p> <p>L'emissione delle note di variazione ai fini IVA, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, costituisce lo strumento “principale e generale” per rimediare agli errori compiuti in sede di fatturazione. In particolare, la variazione in diminuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata; – è limitata alle specifiche situazioni individuate dalla norma; – sconta precisi limiti temporali che, in caso di errori e/o accordo delle parti, sono fissati in un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile. <p>Nel caso esaminato, le fatture erano state emesse dal prestatore nel 2017 e spedite, a mezzo raccomandata, ad un indirizzo errato; la copia conforme delle stesse risultava consegnata al committente soltanto nel 2020.</p> <p>In tali circostanze, considerando le fatture emesse al momento della spedizione e che, nella specie, era trascorso più di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione in base all'art. 6 del DPR 633/72, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di <i>“emettere ora una nota di variazione in diminuzione riferita ad operazioni e relative fatture del 2017”</i>.</p>
17.2	<p>LIMITI TEMPORALI PER LA DETRAZIONE IVA</p> <p>Per quanto riguarda il committente, viene chiarito che, sussistendo il presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione e quello formale del possesso di una valida fattura, il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato <i>“al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno”</i> (si veda circolare Agenzia delle Entrate n. 1 del 17.1.2018).</p> <p>Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, tale soggetto passivo potrà registrare le suddette fatture e procedere <i>“al recupero dell'imposta di rivalsa da versare al prestatore, con presentazione (...) di una dichiarazione integrativa”</i> per l'anno 2020.</p>
18	<p>NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE - PROCEDURE CONCORSUALI - NUOVA DISCIPLINA - CHIARIMENTI</p>
	Con la circolare n. 20 del 29.12.2021, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità introdotte dall'art. 18 del D.L. 73/2021 (cosiddetto “Sostegni-bis”), convertito nella L. 106/2021, alla disciplina delle variazioni IVA in diminuzione dipendenti da procedure concorsuali. In particolare, l'Agenzia si è soffermata sui termini iniziali e finali per operare le rettifiche e sul ricorso ad altri istituti nel caso in cui i termini siano spirati.
18.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 73/2021, in caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali, non occorre più attendere la conclusione delle stesse per operare la variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72.</p> <p>Il nuovo impianto normativo riguarda le procedure avviate dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2021) ed è finalizzato a sanare l'incompatibilità del previgente art. 26 del DPR 633/72 rispetto ai principi comunitari di cui alla direttiva n. 2006/112/CE.</p>
18.2	<p>TERMINE INIZIALE PER LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate osserva che la variazione in diminuzione può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza che sia necessario attenderne l'esito.</p> <p>La variazione è dunque possibile dalla data di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sentenza dichiarativa del fallimento; – decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; – provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; – decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi

	<p>imprese in crisi.</p> <p>Inoltre, l'emissione della nota e la detrazione dell'imposta non incassata non sono precluse al cedente o prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo (deve perciò considerarsi superato il precedente orientamento dell'Amministrazione finanziaria; C.M. n. 77 del 17.4.2000 e risoluzione n. 195 del 16.5.2008).</p>
18.3	<p>TERMINE FINALE PER LE VARIAZIONI E LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA</p> <p>La nota di variazione in diminuzione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale riferita all'anno di apertura della procedura. La detrazione dell'imposta non incassata potrà poi essere esercitata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota.</p> <p>Ad esempio, in presenza di una dichiarazione di fallimento avviata nel 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il 30.4.2022 (termine posticipato al 2.5.2022, in quanto cadente di sabato). Per quanto concerne la detrazione dell'imposta, poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – se la nota è emessa nel 2021, il diritto può essere esercitato al più tardi con il modello IVA 2022 per il 2021; – se la nota è emessa nei primi quattro mesi del 2022, il diritto può essere esercitato al più tardi con il modello IVA 2023 per il 2022.
18.4	<p>RECUPERO DELL'IMPOSTA OLTRE IL TERMINE PER LA VARIAZIONE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di mancata emissione della nota di variazione nei termini previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore non è ammesso come istituto alternativo per il recupero dell'imposta; – la restituzione dell'imposta ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72 è possibile solo a determinate condizioni e non è ammesso qualora il termine per l'esercizio della detrazione sia decorso per "<i>colpevole inerzia del soggetto passivo</i>".
19	<p>RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI - TERMINE PER LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA</p>
	<p>Con la risposta a interpello n. 844 del 21.12.2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'IVA assolta in relazione all'acquisto di fabbricati abitativi destinati ad essere trasformati in fabbricati strumentali, nonché quella assolta sui relativi lavori di demolizione o ristrutturazione, non detratta dal soggetto passivo IVA in ragione della norma di indetraibilità di cui art. 19-bis1, comma 1 lett. i), del DPR 633/72, può essere successivamente recuperata mediante rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 del medesimo decreto, ma soltanto una volta completati i lavori e operata la riclassificazione catastale dei fabbricati come strumentali.</p>
19.1	<p>FATTISPECIE</p> <p>Il caso specifico attiene a una società di servizi che, nell'ambito delle attività connesse a quella principale, acquista complessi immobiliari costituiti da unità abitative per poi demolirli o ristrutturarli, ricavando unità immobiliari strumentali per natura.</p> <p>Nel rispetto dell'art. 19-bis1, comma 1 lett. i), del DPR 633/72, tale società non detrae l'IVA assolta sull'acquisto dei fabbricati abitativi e sui relativi lavori di recupero, ma ipotizza di recuperare l'imposta assolta mediante rettifica della detrazione al momento della demolizione, ovvero in presenza di un titolo abilitativo per la ristrutturazione da cui sia possibile evincere la futura natura strumentale dei fabbricati.</p>
19.2	<p>RETTIFICA DELLA DETRAZIONE DOPO LA RICLASSIFICAZIONE CATASTALE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha rigettato la soluzione del contribuente.</p> <p>Premettendo che la natura abitativa o strumentale degli immobili deve basarsi sulla relativa classificazione catastale, a prescindere dall'effettivo utilizzo, nonché dalla classificazione degli stessi in categoria F, l'Agenzia ha affermato che l'imposta relativa</p>

	all'acquisto dei fabbricati abitativi e ai relativi lavori non può essere recuperata già al momento della demolizione o ristrutturazione degli immobili. Per operare la rettifica della detrazione, infatti, occorre attendere che le unità immobiliari siano accatastate come strumentali.
20	REVERSE CHARGE - CESSIONI DI LAPTOP, TABLET E CONSOLE DA GIOCO - AMBITO APPLICATIVO
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 894 del 31.12.2021, ha affermato che alle cessioni di <i>console</i> da gioco, <i>tablet</i> PC e <i>laptop</i>, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, si applica il meccanismo del <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17, comma 6 lett. c), del DPR 633/72, qualora il cessionario sia un soggetto passivo, a nulla rilevando l'utilizzo del bene da parte di quest'ultimo.</p> <p>L'inversione contabile trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un esportatore abituale, posto che, data la finalità antifrode, tale regime "<i>costituisce la regola prioritaria</i>".</p> <p>Sono, infine, esclusi dall'ambito dello <i>split payment</i> gli acquisti per i quali l'ente risulta debitore d'imposta, come, appunto, nel caso del <i>reverse charge</i>.</p>
20.1	<p>IVA ALL'IMPORTAZIONE ACCERTATA IN DOGANA</p> <p>Richiamando la propria precedente prassi sul tema, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che il regime di inversione contabile deve applicarsi in via prioritaria nei seguenti casi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ove, nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, il cessionario di <i>console</i> da gioco, <i>tablet</i> PC e <i>laptop</i> sia un soggetto passivo, il cedente non avrà alcun obbligo di acquisire un'attestazione dall'acquirente in ordine allo "<i>status di utilizzatore finale</i>" (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 36 del 31.3.2011); – qualora la lettera di intento inviata dall'esportatore abituale sia riferibile ad operazioni assoggettate al regime di cui all'art. 17, comma 6, del DPR 633/72, "<i>relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge (...)</i>" (circolare Agenzia delle Entrate n. 14 del 27.3.2015).
20.2	<p>ESCLUSIONE DELLO SPLIT PAYMENT</p> <p>Non rientrano nel novero delle operazioni soggette a scissione dei pagamenti (<i>split payment</i>) gli acquisti per i quali l'ente è "debitore d'imposta", come nel caso del <i>reverse charge</i> (circolare Agenzia delle Entrate n. 15 del 13.4.2015); spetterà alla Pubblica Amministrazione l'onere di comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale, posto che, solo in questo caso, sarà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (circolare n. 15/2015).</p>
21	VENDITE A DISTANZA - REGIME "ONE STOP SHOP" E PLAFOND IVA
	<p>Con la risposta a interpello n. 802 del 9.12.2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le vendite a distanza intra-UE effettuate nell'ambito del regime "<i>One Stop Shop</i>" (OSS), ai sensi dell'art. 74-<i>sexies</i> del DPR 633/72, possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – concorrere allo <i>status</i> di esportatore abituale e alla maturazione del <i>plafond</i> IVA per il fornitore; – essere computate tra le operazioni non imponibili per l'accesso al rimborso IVA trimestrale ex art. 30, comma 2 lett. b), del DPR 633/72. <p>Questo, tuttavia, a condizione che per le suddette operazioni il fornitore assolva gli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dalla normativa interna.</p>
21.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Ai sensi dell'art. 41, comma 1 lett. b), del D.L. 331/93, di regola, le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono cessioni non imponibili in Italia (e rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni).</p> <p>Il regime "OSS UE" consente di assolvere l'IVA dovuta in relazione a tali vendite</p>

	<p>identificandosi ai fini IVA in un solo Stato membro e prevede altresì l'esonero dagli adempimenti di cui al Titolo II del DPR 633/72, tra cui l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dall'art.21 e seguenti del DPR 633/72.</p>
21.2	<p>OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE PER LE ALTRE AGEVOLAZIONI</p> <p>Con la risposta n. 802/2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le semplificazioni previste ai fini del regime "OSS UE" non possono estendersi anche ai soggetti che intendono avvalersi, contestualmente, di "regimi agevolativi interni" caratterizzati da esigenze di controllo differenti rispetto al regime "OSS".</p> <p>Pertanto, sebbene l'applicazione di tale regime implichi l'esonero, per le vendite a distanza, dagli adempimenti di cui al Titolo II del DPR 633/72, qualora il soggetto passivo intenda fruire, per le medesime operazioni, anche di altre "agevolazioni interne", quali il <i>plafond</i> IVA e il rimborso trimestrale dell'imposta, tale soggetto sarà comunque tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – emettere fattura ex art. 46 del D.L. 331/93; – annotare le operazioni nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72; – annotare le medesime operazioni nel rigo VE30, campo 3, della dichiarazione IVA annuale e, ai fini del rimborso, nei rigi TA30 e TD2 del modello TR.
22	<p>IVA PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE - LEGNO E LEGNA DA ARDERE</p> <p>Con il D.M. 19.12.2021, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 308 del 29.12.2021, il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha confermato, anche per l'anno 2021, l'applicazione delle percentuali di compensazione IVA nella misura del 6,4% per il legno e la legna da ardere.</p> <p>Nello specifico, le suddette percentuali si applicano ai prodotti di cui ai n. 43) e 45) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> – legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura; – legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale. <p>La misura del 6,4% era stata fissata dal D.M. 5.2.2021 per le cessioni effettuate dall'1.1.2020. Ora, il nuovo decreto stabilisce che la medesima misura si applica alle cessioni effettuate dall'1.1.2021.</p> <p>Si ricorda che tali percentuali sono utilizzate dai produttori agricoli che si avvalgono del regime IVA speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72 per determinare la detrazione forfettizzata dell'imposta in relazione alle cessioni dei prodotti in esame.</p>
23	<p>PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA PER LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO</p> <p>Secondo l'art. 43 del D.Lgs. 117/2017, le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto (ossia al 3.8.2017) che, entro il 31.12.2021, si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono il proprio patrimonio, in deroga all'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 8, comma 3, dalla L. 3818/86.</p> <p>L'art. 9, comma 1, del D.L. 228/2021 (cosiddetto "milleproroghe") proroga al 31.12.2022 il predetto termine per le trasformazioni agevolate delle società di mutuo soccorso.</p>